



# COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 222

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la richiesta Prot. n. 27076 del 29 giugno 2020 a firma del Sig.ra De Meo Federica, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in Via Rubino, lato mare, sul tratto di strada adibito a parcheggio a pagamento compreso tra il civico n. 179 ed il civico n. 191, per una superficie di circa mq. 30, al fine di consentire le operazioni di trasloco con autocarro elevatore per il giorno **sabato 25 luglio 2020** dalle ore **08.00** alle ore **20.00** e comunque fino al termine trasloco;

**VISTA** la ricevuta di pagamento della TOSAP versata sul c/c n. 11248044 dell'importo di € 20,00 in data 29 giugno 2020;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori si ritiene necessario adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione stradale atti a salvaguardare oltre alla sicurezza degli operatori anche l'incolumità di tutti gli utenti della strada, con l'istituzione del divieto di sosta con obbligo della rimozione coatta sul tratto di strada interessato;

**VISTI** gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

## ORDINA

l'istituzione per tutti i veicoli, del **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DELLA RIMOZIONE COATTA** in Via Rubino, lato mare, sul tratto di strada adibito a parcheggio a pagamento compreso tra il civico n. 179 ed il civico n. 191, per una superficie di circa mq. 30, al fine di consentire le operazioni di trasloco con autocarro elevatore per il giorno **sabato 25 luglio 2020** dalle ore **08.00** alle ore **20.00** e comunque fino al termine trasloco.

La Ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di sicurezza necessari con segnaletica a norma del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e ha l'obbligo di rispondere in proprio di tutti i danni che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa azione o ragione di risarcimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data della stessa ai sensi dell'art. 37 comma 3 D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Nuovo codice della strada e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione.

Dalla Residenza Municipale, 20 luglio 2020

L'Istruttore di Vigilanza  
V. Sovr. Maurizio CENTOLA



IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Rosanna PICANO  
d'Ordine  
IL VICE COMANDANTE f.f.  
Comm. Coord. Luigi SCARPELLINO